GAL LEADER SIENA
sviluppo in tutti i sensi

DETERMINA DEL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO

n. 18 del 19.06.2025

Prestazione di assistenza e rappresentanza nei giudizi proposti al Tar Toscana dal Comune di Montalcino CIG B756278011 e dal Comune del Chiusdino CIG B75684F1C7 CUP CIPE D29D18000080009 *CUP ARTEA* 741188 AFFIDAMENTO PROVVISORIO.

Richiamati i seguenti documenti:

- Delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione n.4 dell'08.06.2023 con la quale si prendeva atto degli esiti istruttori presentati dalla Commissione d'Istruttoria e la conseguente la revoca del contributo concesso al beneficiario Comune di Chiusdino per la somma di euro 60.000,00;

- Delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione n.4 dell'08.06.2023 con la quale si prendeva atto degli esiti istruttori presentati dalla Commissione d'Istruttoria e la conseguente la revoca del contributo concesso al beneficiario Comune di Montalcino per la somma di euro 60.000,00;

PREMESSO CHE, a seguito ricorso al TAR, presentato in data 13.09.2023 dal Comune di Montalcino e in data 12.01.2024 dal Comune di Chiusdino occorre procedere all'affidamento per prestazioni di assistenza e rappresentanza nei giudizi dinanzi al Tar Toscana proposti dal Comune di Montalcino e dal Comune di Chiusdino;

PRESO ATTO che l'articolo 50 co.1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce quanto segue: "*Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*".

CONSIDERATO che, data la specificità e la complessità del caso, essendo l'Avv. Giacomo Cresci, esperto nel settore di cui trattasi, risulta titolato a rappresentare GAL Leader Siena di fronte al Tar;

CONSIDERATO che Gal Leader Siena si era avvalsa delle prestazioni dell'Avv. Giacomo Cresci in un precedente contenzioso, che tale prestazione è stata ritenuta soddisfacente portando alla risoluzione positiva della controversia stante una adeguata professionalità;

CONSIDERATO che la continuità professionale con lo stesso legale garantisce un'efficace gestione della controversia

DATO ATTO che per le considerazioni di cui sopra il ricorso a tre preventivi risulta superfluo ed inadeguato;

RITENUTO che l'Avv. Cresci possa garantire un'adeguata difesa dell'interesse del GAL Leader Siena;

RICHIAMATI i precedenti preventivi pervenuti dall'Avv. Cresci per la rappresentanza nel giudizio proposto dal Comune di Montalcino (20 settembre 2023) e nel giudizio proposto dal Comune di Chiusdino (15 gennaio 2024);

RICHIAMATI i preventivi pervenuti in data 16.06.2025 dall'Avv. Cresci per le fasi di studio della controversia, introduzione al giudizio, istruttoria per entrambi i Comuni proponenti;

VERIFICATO che non sussistono in capo al RTA cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

EVIDENZIATO che, come stabilito nella documentazione di gara, la società ha proceduto alla verifica dei requisiti generali prescritti nei confronti della ditta aggiudicataria;

CHE dai suddetti controlli è stato verificato il possesso degli stessi da parte della ditta come da documentazione depositata in atti;

RITENUTO pertanto di affidare definitivamente i servizi il servizio all'Avvocato Giacomo Cresci, con sede in Firenze, Via Milton, 27, CF CRSGCM71E14D612O P.I 05097140486;

DETERMINA

1. di approvare le premesse che si intendono integralmente trascritte nel presente dispositivo;
2. Affidare provvisoriamente il servizio di cui in oggetto all'Avvocato Giacomo Cresci, con sede in Firenze, Via Milton, 27, CF CRSGCM71E14D612O P.I 05097140486 per l'importo di euro 3.927,95 relativi al ricorso al Tar promosso dal Comune di Montalcino ed euro 3.927,95 relativi al ricorso al Tar promosso dal Comune di Chiusdino.
3. di stabilire che l'aggiudicazione definitiva disposta con la presente determinazione nei confronti del professionista sopra richiamato risulta efficace in quanto si è provveduto a verificare positivamente i requisiti prescritti;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione Amministrazione Trasparente saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. Di dare atto che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, ai sensi dell'art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 2008:

   • giurisdizionale al T.A.R. della Regione Toscana ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha

introdotto significative innovazioni, e ss. mm. e ii., entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati (non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.

- Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Responsabile Tecnico Amministrativo

Dr. Marco Flori



Firmato digitalmente da:
Flori Marco
Firmato il 19/06/2025 16:43
Seriale Certificato: 3157660
Valido dal 05/01/2024 al 05/01/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA